STANTE & ECOTRANS Srl
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
Ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.ii.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING

ID Documento: STAECO-WHISTLEBLOWING
Edizione: 01
Revisione: 00 **Data:** 10-12-2024

1. STORIA DEL DOCUMENTO 4

2. SCOPO E OGGETTO 5

3. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE 6

3.1 DEFINIZIONI 6
3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO 8
3.3 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO 10

4. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ 12

4.1 GENERALITÀ 12
4.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE 12
4.3 TIPOLOGIE DI SEGNALAZIONE 13
4.3.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA 13
4.3.2 SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA 14
4.4 GESTORI DELLE SEGNALAZIONI 15
4.4.1 GENERALITÀ 15
4.4.2 BUDGET 15
4.4.3 COMPITI 15
4.5 ESAME DELLE SEGNALAZIONI 16
4.5.1 SCREENING 16
4.5.2 CONFLITTO DI INTERESSE 17
4.5.3. RISCONTRO AL SEGNALANTE 18
4.6 ISTRUTTORIA 18
4.6.1. GENERALITÀ 18
4.6.2 INDAGINE 19
4.6.3 OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE 20
4.6.4 DIRITTI DELLA PERSONA COINVOLTA 20
4.6.5 DECISIONE DELLA SEGNALAZIONE 21
4.7 AZIONI CONSEGUENTI ALLA SEGNALAZIONE 21
4.7.1 INFONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE CON DOLO O COLPA GRAVE 21
4.7.2 SEGNALAZIONE CONFERMATA DALL'INDAGINE 21
4.7.3 NUOVE VIOLAZIONI 22
4.7.4 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CIVILE O PENALE 22
4.7.5 INOSSERVANZA DI PROCEDURE INTERNE 23
4.7.6 SEGNALAZIONE CONFERMATA DALLE VERIFICHE EFFETTUATE, MA INDETERMINATA IN TERMINI DI DANNI SUBITI O INSUFFICIENZA DELLE PROVE RACCOLTE 23

5. CONSERVAZIONE 25

6. TUTELA LEGALE 26

7. DISTRIBUZIONE 27

8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI 28

9. ENTRATA IN VIGORE, VALIDITÀ 29

10. ALTRO 30

APPENDICE A – TUTELE 31

1. SOGGETTI TUTELATI 31
2. TUTELE 31
3. MISURE DI PROTEZIONE 32
3.1 DIVIETO DI RITORSIONE 32

3.2 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI 33
3.3 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 34
3.4 FORMA OBBLIGATA DELLA RINUNCIA E TRANSAZIONE 35
4. MISURE DI SOSTEGNO 35
5. RISERVATEZZA 35
5.1 GENERALITÀ 35
5.2 ESCLUSIONE DELLA RISERVATEZZA 36
6. PRESUPPOSTI DELLE TUTELE, SEGNALAZIONE IN MALA FEDE O CON COLPA GRAVE 37

APPENDICE B – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 38

1. Storia del documento

Documento in vigore da					
Ed-Rev	**Data**	**Descrizione**	**Redatto**	**Verificato**	**Approvato**
01-00	10-12-24	Prima edizione documento	Paolo Arosio	Chiara Stante	Marco Stante

2. Scopo e oggetto

Lo scopo della presente Politica di Gestione delle Segnalazioni (di seguito, la "Politica" o “Procedura”) è quello di definire e stabilire un modello adeguato ed efficiente per il funzionamento del Sistema Informativo Interno (o "Sistema di Gestione segnalazioni") in conformità al D.lgs. n. 24/2023.

La Procedura intende agevolare la corretta attuazione del diritto comunitario (certezza del diritto) e, dunque, assicurare il «benessere» della Società. Obiettivo è la «trasparenza» dell’azione privata, che costituisce la strada per un’azienda realmente virtuosa. La Società gestisce le Segnalazioni, inoltre, per evitare di incorrere in effetti pregiudizievoli connesse alle Violazioni (es. pubblicità negativa sul mercato).

Lo scopo della presente Politica è quello di garantire una gestione professionale, confidenziale, imparziale e un’adeguata tutela dei diritti degli interessati durante l'intero processo di realizzazione, gestione, elaborazione, indagine e risoluzione delle Segnalazioni effettuate attraverso il Canale Interno di Segnalazione della Società.

La presente politica regola i ruoli, i processi e gli strumenti di funzionamento del Canale Interno di Segnalazione della Società, in modo tale da disciplinare le questioni relative alle comunicazioni effettuate dai Segnalanti, nonché la gestione e la risoluzione delle stesse da parte del Responsabile del Sistema.

Le procedure per l'elaborazione, l'investigazione e la risoluzione e, in generale, la gestione delle Segnalazioni ricevute ai sensi della presente Procedura saranno governate dalla massima obiettività e indipendenza, stabilendo nella presente Procedura i meccanismi corrispondenti al fine di evitare la concomitanza di possibili conflitti di interesse.

Inoltre, i diritti a essere informati delle azioni o omissioni attribuite e alla presunzione di innocenza delle Persone Coinvolte sono garantiti da questa Procedura.

3. Definizioni e ambito di applicazione

3.1 Definizioni

Ai fini della presente Procedura si applicano le seguenti definizioni:

- ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (o Autorità Competente): autorità amministrativa indipendente italiana designata a i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) svolgere le funzioni previste dalla Direttiva, compreso il riscontro al Segnalante, in particolare per quanto riguarda il Séguito dato alle Segnalazioni, e l'irrogazione di eventuali sanzioni, nei casi previsti dalla normativa applicabile
- Canali di Segnalazione: canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante, rispettivamente, da parte della Società, in caso di Segnalazione Interna, o dall'ANAC in caso di Segnalazione Esterna; i Canali di Segnalazione Interna a loro volta si definiscono Interni o Esterni a seconda che vengano gestiti direttamente dalla Società o rispettivamente di terzi soggetti dalle stesse autorizzati
- Comitato Segnalazioni: organo collegiale eventuale composto da più Case Manager
- Contesto lavorativo: attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei Rapporti giuridico, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria
- Decreto Whistleblowing: D.Lgs. 24/2023 – Whistleblowing di recepimento in Italia della Direttiva
- Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. radio, televisione, blog, internet, campagne e-mail automatizzate)
- Direttiva Whistleblowing: Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione
- Enti del Terzo Settore: Enti che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC per erogare le specifiche Misure di sostegno di loro competenza ai sensi del Decreto Whistleblowing
- Facilitatore: persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata, incluso il sindacalista se assiste il segnalante in suo nome e per suo conto, senza spendere la sigla sindacale
- Gestore Segnalazioni (o, nel Portale, "CaseManager"): persona designata in base alla presente Procedura per ricevere la Segnalazione e/o svolgere le ulteriori attività di gestione della stessa previste della presente Procedura
- GDPR: Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
- Informazioni sulle Violazioni: informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti: a) Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un Rapporto giuridico, nonché b) informazioni riguardanti eventuali condotte volte ad occultare tali Violazioni

- Informativa Privacy Whistleblowing: Informativa comunicata ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR dalla Società agli Interessati
- Linee Guida ANAC: Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023); e Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del D.Lgs. 24/2023 (approvato con delibera n. 301 del 12 luglio 2023).
- Misure di protezione: misure previste dal par. 2 dell'Appendice A della presente procedura
- Misure di sostegno: misure previste dal par. 6 dell'Appendice A della presente procedura
- Persona Coinvolta (o Segnalato): persona fisica o giuridica alla quale viene attribuita, tramite la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità giudiziari, o durante il Séguito della stessa, la responsabilità a qualsiasi titolo della Violazione segnalata o divulgata pubblicamente o denunziata
- Portale: portale cloud di terza parte, raggiungibile in Internet all'indirizzo https://stanteecotranssegnalazioni.integrityline.com, incluse le funzionalità utilizzabili dagli utenti e il relativo database sicuro
- Procedura: il presente documento
- Procedure: insieme di direttive, istruzioni, protocolli e procedure scritte previste e attuate dalla Società al fine di prevenire le Violazioni, e/o di ridurne le conseguenze o il ripetersi
- Rapporto Giuridico: rapporto giuridico intercorrente tra il Segnalante e l'organizzazione in cui è stata commessa o potrebbe essere commessa una Violazione; il Rapporto giuridico può essere diretto o indiretto (cioè tramite un terzo soggetto avente un Rapporto giuridico diretto con la Società)
- Registro delle Segnalazioni: Database del Portale
- Riscontro: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Séguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione, incluso l'avviso di ricevimento della Segnalazione
- Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
- Sanzioni amministrative: sanzioni amministrative pecuniarie applicabili da parte dell'ANAC a fronte delle fattispecie di non conformità previste dal Decreto Whistleblowing
- Sanzioni disciplinari: sanzioni disciplinari applicabili da parte della Società in caso di inottemperanza alle previsioni di cui alla presente procedura
- Segnalante: persona fisica, indicato/a al Capitolo 2.2.3., che effettua la Segnalazione o la Divulgazione Pubblica di Informazioni sulle Violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo
- Segnalazione Esterna: comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni da parte del Segnalante presentata tramite il Canale di Segnalazione attivato dall'ANAC

- Segnalazione Interna: comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione messi a disposizione dalla Società
- Séguito: azione intrapresa dal Gestore/Comitato Segnalazioni per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
- Sistema Informativo Interno: Portale
- Società: la Società indicata nel Capitolo 2.2.1 che segue
- Soggetti del Settore privato: soggetti, diversi da quelli rientranti nella definizione di Soggetti del Settore Pubblico
- Soggetti del settore pubblico: amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001; enti pubblici economici; organismi di diritto pubblico di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), d.lgs. 50/2016; concessionari di pubblico servizio; società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) d.lgs. 175/2016, anche se quotate; società in house di cui all'art. 2, co. 1, lett. o) d.lgs. 175/2016, anche se quotate
- Soggetti Esterni: segnalanti diversi dai Soggetti Interni
- Soggetti Interni: segnalanti definiti come interni nella tabella di cui al par. 3.2 della presente procedura
- Soggetti Tutelati: le persone previste dal par. 1 dell'Appendice A della presente procedura, che possono usufruire delle Tutele.
- TFUE: Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Tutele: l'insieme delle Misure di protezione e Misure di sostegno previste a favore dei Soggetti Tutelati in base alla normativa applicabile
- Violazioni 231/Violazioni: atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in: condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 (vale a dire la commissione di reati-presupposto o il ragionevole pericolo di commissione di reati-presupposto, previsti dal d.lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle imprese (c.d. "reati 231"); violazioni delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalle Società e/o comunque qualsiasi violazione del Modello 231; o che vanifichino l'oggetto o la finalità della normativa di cui al D.gs. 231/2001, inclusi eventuali tentativi di occultare tali violazioni, che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalle Società, ad esempio un fornitore delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico, ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali violazioni

3.2 Ambito di applicazione soggettivo

La presente procedura si applica alla società STANTE & ECOTRANS SRL, con sede legale in Via Unione 28/D, 22075 Lurate Caccivio (CO) e sede operativa in via Rossini 3-5-9, 22071 Cadorago (CO), partita IVA 01826820134.

In relazione alla suddetta Società, la presente procedura si applica:

- ai soggetti che effettuano i) Segnalazioni Interne e/o Esterne o ii) Divulgazioni Pubbliche o iii) denunce all'autorità giudiziaria, in relazione alle Violazioni;

- agli altri Soggetti Tutelati;
- alle altre categorie di Interessati i cui dati vengono trattati in relazione alle Segnalazioni gestite dalle Società.

Le persone Segnalanti possono appartenere alle seguenti categorie:

ID	Categoria soggetto	Natura soggetto
A	Lavoratori subordinati della Società, ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali, a prescindere dalla posizione che ricoprono all'interno della Società, dalla natura giuridica del loro rapporto e dall'area di attività o dal livello gerarchico	Segnalante interno
B	Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società	Segnalante interno
C	Lavoratori autonomi, ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 codice civile italiano (contratto d'opera) (inclusi Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società, ad esempio esercenti le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri, ecc.) nonché Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 codice di procedura civile italiano, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, per tali ultimi intendendosi: - quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa (es. lavoro domestico, lavoro a domicilio); - rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale; - altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali, che prestano la loro attività lavorativa per la Società organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato)	Segnalante esterno
D	Lavoratori e collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso terzi Soggetti del Settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società	Segnalante esterno

E	Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso le Società	Segnalante esterno
F	Azionisti (persone fisiche)	Segnalante esterno
G	Membri dell'organo di amministrazione e/o direzione o rappresentanza della Società, compresi i membri senza incarichi esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto	Segnalante interno
H	Membri dell'organo di controllo o vigilanza della Società (es. Sindaci, Revisori dei conti o Società di revisione, DPO – Data Protection Officer)	Sindaco: Segnalante interno Revisore o referente di società di revisione, DPO: Segnalante esterno

3.3 Ambito di applicazione oggettivo

Il Segnalante è tenuto a comunicare Informazioni sulle Violazioni ben circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi (adeguatamente dettagliati) e concordanti, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio o calunnioso.

Le Segnalazioni possono anche essere anonime, ovvero non riportare l'identità del Segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire. Esse verranno esaminate, purché conformi ai predetti requisiti.

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno l'esclusione dalle Tutele previste dalla presente Procedura:

a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o ha effettuato la Divulgazione Pubblica che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate
   (es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali o che coinvolgono solo il Segnalante e un altro lavoratore o le persone a cui si riferisce la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia)
b) informazioni contenute in Segnalazioni che sono già state rifiutate da qualsiasi Canale di Segnalazione Interna o dall'ANAC
c) informazioni già pienamente disponibili al pubblico o che costituiscono semplici dicerie
d) informazioni che si riferiscono ad atti od omissioni non espressamente coperti dalla presente Procedura

Resta ferma:

- l'applicazione delle disposizioni in materia a) di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, b) di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, c) di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché d) di repressione delle condotte antisindacali (esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, art. 28 L. 300/1970 e ss.mm.ii. – Statuto dei Lavoratori)
- l'applicazione delle disposizioni di procedura penale (il Segnalante nel caso in cui egli detenga Informazioni circa un fatto di reato, può sempre presentare querela all'Autorità penale competente).

4. Disciplina delle attività

4.1 Generalità

La Segnalazione è:

a) obbligatoria, da parte dei Soggetti Interni (NB. in forza dei doveri generali di fedeltà, diligenza e buona fede connessi al Rapporto giuridico con la Società, da intendersi come espressamente qui ribaditi);
b) obbligatoria, da parte dei Soggetti Esterni che si sono contrattualmente obbligati verso la Società a segnalare;
c) facoltativa, da parte dei Soggetti Esterni alla Società che non si sono contrattualmente obbligati verso la Società a segnalare.

4.2 Oggetto della Segnalazione

Al fine di agevolare e consentire le dovute verifiche e attività di istruttoria da parte della Società, a riscontro anche della fondatezza della Segnalazione, la Segnalazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- identità del Segnalante (nome, cognome, numero di un documento di riconoscimento in corso di validità), salvo questi intenda restare anonimo;
- rapporto con la Società (candidato, dipendente/collaboratore, amministratore, azionista, fornitore/consulente, partner, ecc.) e, se del caso, posizione/qualifica/mansione aziendale del Segnalante;
- una più possibile chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti, se conosciute;
- identità del soggetto cui viene attribuita la violazione (c.d. "Persona Coinvolta) o elementi utili ad identificarlo (area/posizione/qualifica/mansione), se è conosciuta;
- indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- descrizione delle ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile prova della sussistenza dei fatti segnalati;
- se applicabile, un mezzo di comunicazione con il Segnalante diverso dal Portale (indirizzo e-mail, telefono o altro) in modo che il Gestore/Comitato Segnalazioni possa comunicare con il Segnalante.

Qualora, valutato il contenuto della Segnalazione, la stessa risulti priva dei requisiti minimi obbligatori per la sua corretta valutazione, il Gestore/Comitato Segnalazioni procederà a richiedere le corrispondenti informazioni e/o documentazione all'informatore attraverso le modalità di comunicazione da questi indicate, procedendo come da Cap. 3.5.2 nel caso in cui le informazioni necessarie non siano disponibili per l'apertura della fase istruttoria.

4.3 Tipologie di Segnalazione

4.3.1 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA

I Canali di Segnalazione Interna devono essere attivati previa obbligatoria audizione delle organizzazioni territoriali sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Le eventuali osservazioni del sindacato hanno valore di parere non vincolante.

I Canali di Segnalazione Interna si distinguono in Interni ed Esterni, a seconda che vengano gestiti direttamente dalla Società o, rispettivamente, da parte di terzi soggetti dalle stesse autorizzati.

4.3.1.1 Comunicazione della Segnalazione

Possono essere utilizzati dalla persona Segnalante i seguenti appositi Canali Interni di Segnalazione Interna, da intendersi quali canali privilegiati:

- Informatici:
  a) Portale, raggiungibile all'indirizzo https://stanteecotranssegnalazioni.integrityline.com.
- Orali:

a) Registrazione di messaggio vocale (tramite casella vocale) all'interno del Portale.
b) (su richiesta della persona Segnalante o se ritenuto utile e possibile dai Gestori della Segnalazione nel rispetto dell'eventuale volontà di anonimato del Segnalante) Incontro personale/diretto con uno o più Gestori della Segnalazione, anche tramite eventuale sessione da remoto in videoconferenza.
   I Gestori della Segnalazione assicurano in tal caso, subordinatamente al consenso del Segnalante, che l'incontro si svolga entro un termine ragionevole dalla data della richiesta suddetta , e venga conservata la documentazione completa e accurata di tale incontro su un supporto durevole che consenta l'accesso alle Informazioni sulla Violazione.
   Il Gestore/Comitato Segnalazioni ha l'obbligo di documentare l'incontro:
   a) registrando la conversazione su un supporto durevole che consenta l'accesso alle Informazioni;
   b) redigendo un verbale dettagliato dell'incontro. Il Segnalante ha diritto e obbligo di verificare, rettificare e approvare il verbale tramite propria firma.

NB: Nel caso in cui un soggetto diverso dal competente Gestore/Comitato Segnalazioni (es. addetto alla segreteria) riceva una Segnalazione, deve trasmetterla ai competenti Gestoridelle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, completa di tutta l'eventualedocumentazione di supporto pervenuta, non trattenendone alcuna copia ed astenendosi dall'avviare qualsiasi autonoma iniziativa di analisi e/o approfondimento nonché garantendo in ogni momento la riservatezza della stessa.

La mancata o ritardata comunicazione ai competenti Gestori delle Segnalazioni da parte dei primi destinatari della Segnalazione costituisce violazione grave della presente Procedura, come tale punibile tramite le Sanzioni disciplinari di cui al successivo Par. 8.

4.3.2 SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

4.3.2.1 Segnalazione Esterna

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione Esterna (cioè all'ANAC) solo se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è stata prevista, nell'ambito del suo Contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria di alcun Canale di Segnalazione Interna, oppure
b) Il Canale di Segnalazione Interna, anche se teoricamente previsto come obbligatorio della Società, di fatto non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alle indicazioni normative;
c) la Segnalazione Interna già effettuata dal Segnalante non ha avuto alcun Séguito;
d) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, ad essa non sarebbe dato efficace Séguito o la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; per "fondati motivi" si deve intendere la presenza di elementi fattuali concreti, e non meramente e genericamente temuti, a supporto dell'aspettativa di subire Ritorsioni;
e) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione Esterna all'ANAC è effettuata:

- in forma scritta tramite il Canale di Segnalazione attivato da parte dell'ANAC (per maggiori informazioni sui contatti ed istruzioni sull'uso del Canale di Segnalazione Esterna, sul regime di riservatezza applicabile alle Segnalazioni Esterne, sul processo di gestione della Segnalazione Esterna e di eventuali Ritorsioni, si raccomanda di consultare le Linee Guida ANAC consultabili nel sito web https://www.anticorruzione.it/- /whistleblowing), o
- in forma orale attraverso i) linee telefoniche o ii) sistemi di messaggistica vocale o, iii) su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

4.3.2.2. Divulgazione Pubblica

Il Segnalante ha facoltà di effettuare una Divulgazione Pubblica della Violazione beneficiando delle Tutele di legge, solo a condizione che ricorrano i seguenti presupposti (i "Presupposti della Divulgazione Pubblica"):

- abbia prima operato la Segnalazione (interna ed esterna, o direttamente esterna), ma
    - non è stato inviato alcun avviso di ricevimento al Segnalante, entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla data di Segnalazione, o
    - non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla Segnalazione entro il termine di 3 mesi a far data dall'avviso di ricevimento della Segnalazione;

oppure quando

- la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che:
    - la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, come ad esempio nel caso in cui sussista una situazione di emergenza o un rischio di danno irreversibile (compreso il pericolo per l'integrità fisica di una persona); o

- in caso di Segnalazione Esterna, sussista il rischio di ritorsioni o vi siano scarse probabilità di un efficace Séguito per via delle circostanze del caso di specie, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove o vi sia motivo che l'Autorità destinataria della Segnalazione possa essere collusa con l'autore della Violazione o coinvolto nella Violazione.

4.4 Gestori delle Segnalazioni

4.4.1 GENERALITÀ

L'Organo Amministrativo è l'organo competente per la nomina, nonché per la rimozione o il licenziamento, del Gestore della Segnalazione, il quale, a sua volta, è responsabile della gestione e del trattamento delle Segnalazioni che entrano nel Canale di Segnalazione Interna.
Il Gestore della Segnalazione può essere una persona fisica o un organo collegiale che può delegare a uno o più dei suoi membri (persona fisica) i poteri di gestione e trattamento delle singole Segnalazioni.
La gestione dei Canali di Segnalazione Interna e del Séguito è affidata al Gestore Segnalazioni o collegialmente al Comitato Segnalazioni.
Il Gestore/Comitato Segnalazioni agisce in una posizione funzionale autonoma e indipendente dal resto delle funzioni aziendali e dalla subordinazione gerarchica o funzionale eventualmente esistente.
Ferma la generalità di quanto precede, è fatto pertanto tassativo divieto a chiunque di esercitare pressioni, inviare istruzioni tassative, tentare di condizionare od ostacolare in qualsiasi forma, e in generale cercare di compromettere l'autonomia, imparzialità e indipendenza del Gestore/Comitato Segnalazioni.
Il Gestore/Comitato Segnalazioni deve essere specificamente formato per tale gestione.

4.4.2 BUDGET

L'organo competente ad operare la nomina dei Gestori della Segnalazione provvede ad attribuire agli stessi un budget annuo, utilizzabile per l'esecuzione dei compiti assegnati. L'importo del budget si intende automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo diversa quantificazione da parte dell'organo competente.

4.4.3 COMPITI

Il Gestore/Comitato Segnalazioni ha la responsabilità di:

a) ricevere e prendere in carico le Segnalazioni;
b) effettuare lo Screening (analisi del contenuto e valutazione di ammissibilità) delle Segnalazioni;
c) fornire al Segnalante l'Avviso di Ricezione della Segnalazione entro 7 giorni dalla data della stessa, a meno che ciò non possa compromettere la riservatezza della Segnalazione o dell'identità del Segnalante o il Segnalante abbia rinunciato ad avvalersi delle comunicazioni relative all'indagine; mantenere le interlocuzioni con lo stesso per le successive comunicazioni;
d) dare diligente Séguito alla Segnalazione;
e) determinare, in coordinamento con i referenti aziendali di area se necessario, l'opportunità o la necessità di intraprendere un'azione immediata per prevenire (fermare o mitigare) ulteriori danni;

f) curare o far curare la adeguata indagine sui fatti segnalati, in conformità alle regole e ai principi stabiliti nella presente Politica;
g) decidere sull'esito (fondatezza nel merito) delle Segnalazioni, sulla base degli esiti dell'istruttoria entro il termine tassativo di legge; estendere il periodo di risoluzione per motivi di complessità;
h) proporre le misure appropriate per la risoluzione della Violazione, nonché, se del caso, le misure disciplinari da adottare, con la possibilità di delegare tale potere ad un altro organo competente;
i) comunicare l'esito della Segnalazione ai soggetti rilevanti entro la scadenza prevista dalla presente Procedura (salvo, nel caso del Segnalante, questi abbia rinunciato ad avvalersi delle comunicazioni relative all'indagine);
j) curare l'adeguata archiviazione e conservazione delle Segnalazioni;
k) coordinarsi con la Funzione Privacy e con le altre funzioni aziendali, ove necessario o richiesto, per soddisfare i requisiti di conformità dei trattamenti di dati personali oggetto delle Segnalazioni;
l) mettere a disposizione informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne, tramite le specifiche modalità previste dalla presente Procedura e/o ulteriormente individuabili; a tale specifico scopo la Funzione Delegata si intende fin d'ora delegata ad agire anche per conto del Gestore/Comitato Segnalazioni;
m) gestire i Canali di Segnalazione Interna, garantendo i necessari requisiti di protezione del sistema di gestione e archiviazione dei dati sulle Segnalazioni, anche limitandone l'accesso, anche avvalendosi delle competenze e attività delle Funzioni IT e/o Privacy aziendali;
n) risolvere eventuali dubbi e richieste di chiarimenti circa quanto previsto dalla presente Procedura;
o) mantenere aggiornato il Registro delle Segnalazioni di cui al Cap. 3.5.1;
p) garantire l'adozione di misure adeguate per prevenire ed evitare possibili ritorsioni nei confronti del Segnalante e degli altri Soggetti Tutelati.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, e nei casi in cui lo ritenga necessario, il Gestore/Comitato Segnalazioni può farsi assistere da un consulente esterno o anche delegare a quest'ultimo alcune delle suddette funzioni. A tal proposito, il Gestore/Comitato Segnalazioni dovrà ottenere un accordo di riservatezza dai collaboratori esterni coinvolti nella gestione e risoluzione della comunicazione.
Allo stesso modo, egli dovrà ottenere lo stesso dai collaboratori interni, quando lo riterrà utile o necessario.

4.5 Esame delle Segnalazioni

4.5.1 SCREENING

A seguito di ricezione della Segnalazione, il Gestore/Comitato Segnalazioni provvede alla presa in carico della stessa e alla sua valutazione preliminare, diretta ad accertare che la Segnalazione:

a) contenga le Informazioni minime obbligatorie previste e rientri nell'ambito di applicazione di tale Procedura,
b) provenga da Segnalanti appartenenti ad una delle categorie previste dalla presente Procedura,
c) non contenga Informazioni che già ad un sommario esame appaiono palesemente false o inattendibili,

d) non contenga Informazioni che già ad un sommario esame appaiono frutto di un reato commesso dal Segnalante,
e) non appaia, già ad un sommario esame, come fatta dal Segnalante in malafede, cioè con l'intenzione di danneggiare la Società o terzi ad essa collegati,
f) non contenga nuove informazioni significative sulle Violazioni rispetto a una precedente Segnalazione per la quale è stato completato il relativo procedimento decisorio,

e pertanto se la Segnalazione sia da reputarsi ammissibile (lo "Screening").
Il Gestore/Comitato Segnalazioni dovrà emettere una decisione circa l'ammissibilità o non ammissibilità della Segnalazione.
Il Gestore/Comitato Segnalazioni deve astenersi dal dare ulteriore Séguito a una Segnalazione che non rispetta i requisiti di ammissibilità suddetti.
Se il Gestore/Comitato Segnalazioni valuta che la Segnalazione non è ammissibile, emette decisione di archiviazione della Segnalazione, dandone avviso scritto motivato al Segnalante, a meno che il Segnalante abbia rinunciato al diritto di ricevere comunicazioni.
In alternativa, se la documentazione manca o è in qualche modo difettosa, il Gestore/Comitato Segnalazioni può non archiviare la Segnalazione ma chiedere informazioni al Segnalante. Allo stesso modo, il Gestore/Comitato Segnalazioni può, se lo ritiene necessario, richiedere all'informatore ulteriori informazioni sulla Segnalazione effettuata, o, previso consenso del Segnalante, trasferire la Segnalazione a una funzione aziendale competente.
Quando la Segnalazione è manifestamente infondata e vi sono, a giudizio del Gestore/Comitato Segnalazioni, ragionevoli motivi per ritenere che sia stata ottenuta attraverso la commissione di un reato, oltre all'inammissibilità la Società valuta se inviare alla Procura della Repubblica una denuncia dettagliata dei fatti ritenuti reato (tale denuncia è un obbligo se il reato è perseguibile d'ufficio).
Il Gestore/Comitato Segnalazioni deve trasmettere immediatamente le informazioni al CdA (purché non in conflitto di interesse, nel qual caso la trasmissione avviene direttamente al diverso organo competente in base al sistema di deleghe aziendale) per ogni decisione circa l'eventuale immediata trasmissione:

- alla Procura della Repubblica quando i fatti possono essere sospettati di costituire un reato, o
- alla Procura europea quando i fatti riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Il Gestore/Comitato Segnalazioni, infine, deve inoltrare senza ritardo la comunicazione all'autorità, all'ente o all'organismo terzo, eventualmente ritenuto competente ratione materiae per la gestione della Segnalazione.

4.5.2 CONFLITTO DI INTERESSE

Il Gestore/Comitato Segnalazioni, se reputa l'esistenza di un conflitto di interesse rispetto alla Segnalazione pervenuta (es. l'oggetto della Segnalazione riguarda violazioni addebitabili anche indirettamente al Gestore delle Segnalazioni o ad uno dei componenti dello stesso Comitato Segnalazioni, o persone parenti o legate da uno stabile legame affettivo, ecc.), è tenuto a:

- dichiarare all'interno del campo "Note" del Portale relativo alla Segnalazione, la natura del
- conflitto di interesse;

- astenersi dal trattare la Segnalazione, e non avrà quindi accesso alle informazioni derivanti dalle azioni svolte nella gestione della stessa (salvo nel caso in cui egli assuma la veste di Persona Coinvolta); e
- devolvere immediatamente la gestione della Segnalazione ad altro Gestore della Segnalazione non in conflitto di interessi, o, in assenza di un tale Gestore della Segnalazione non in conflitto di interessi, all'ulteriore soggetto designato e nominato dall'organo amministrativo competente.

4.5.3. RISCONTRO AL SEGNALANTE

Entro 7 giorni di calendario dalla ricezione della Segnalazione non anonima, il Gestore/Comitato Segnalazioni comunica al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, tramite mezzo idoneo a garantire la riservatezza del messaggio.
L'avviso di ricevimento può essere omesso se:

- il Segnalante si è espressamente opposto, o
- vi è motivo di ritenere che la conferma della ricezione di una Segnalazione scritta comprometterebbe la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Il successivo Riscontro al Segnalante sull'esito della Segnalazione dev'essere fornito entro il termine di 3 mesi, decorrente:

- dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione, o,
- se non è stato inviato l'iniziale avviso di ricevimento al Segnalante (es. perché il Segnalante è rimasto anonimo nonostante la possibilità garantitagli di ricevere l'avviso tramite il Portale, o perché ha espressamente rinunciato al diritto di ricevere il suddetto avviso), dalla scadenza del termine di 7 giorni di calendario dalla data di ricevimento della Segnalazione.

NB: Nei casi di particolare complessità che richiedano una proroga del termine dell'istruttoria, questo può essere esteso, su decisione del Gestore/Comitato Segnalazioni, fino a un massimo di ulteriori tre (3) mesi, e in tal caso il Segnalante deve essere informato della proroga entro il termine dei primi 3 mesi.

4.6 Istruttoria

4.6.1. GENERALITÀ

Ogni Segnalazione valutata come ammissibile deve essere indagata per verificarne la fondatezza nel merito.
Qualora il Gestore/Comitato Segnalazioni valuti che la Segnalazione è ammissibile, è sua facoltà:

a) valutare se la Segnalazione rientra nella competenza ratione materiae di altri organi o funzioni in base a norme di legge inderogabili (ad es. Collegio Sindacale o Società di revisione/Revisore dei conti nelle materia amministrativa, fiscale, contabile e di bilancio sottoposte per legge al controllo dei medesimi, RSPP, DPO, ODV231) e quindi, sulla base di una decisione da assumere d' intesa con tali organi e funzioni, trasferire la gestione del Sèguito a tali organi o funzioni, o condividere con tali organi o funzioni la gestione del Sèguito, con la conseguente loro assunzione, della qualifica, rispettivamente

concorrente o esclusiva, secondo i casi - di Gestore della Segnalazione e dei conseguenti compiti e responsabilità, previa accettazione della presente Procedura;

b) (nel caso di loro competenza ratione materie in base al sistema aziendale di deleghe di poteri vigente, es. delegato privacy, ecc.) coordinare la gestione del Sèguito con tali organi o funzioni, previa accettazione della presente Procedura, con mantenimento in capo al Gestore/Comitato Segnalazioni degli/delle originari compiti e responsabilità (vedi anche punto 3.6.2 lett. d).
   In particolare, tale inoltro deve avvenire alla prima riunione utile o, qualora se ne ravvisi l'urgenza, senza ritardo.
c) valutare che l'ulteriore gestione della Segnalazione non rientra nella competenza - in base a norme di legge inderogabili o al sistema di deleghe - di nessun altro organo o funzione aziendale e conseguentemente:
   - procedere con gli ulteriori incombenti istruttori (indagine, ecc.), oppure
   - individuare, previo accordo con l'Organo Amministrativo competente, un diverso soggetto competente in relazione alla Segnalazione, trasferendo riservatamente e senza ritardo a quest'ultimo la gestione del Sèguito, inclusa la decisione finale, circa la fondatezza nel merito della Segnalazione, previa accettazione della presente Procedura, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.
     Il diverso soggetto individuato deve possedere i requisiti previsti dal par. 4.4.1.
   - valutare l'opportunità di adottare misure immediate per prevenire ulteriori danni e, se necessario, attuarle.

4.6.2 INDAGINE

Una volta ammessa la comunicazione al trattamento, il Gestore/Comitato Segnalazioni procede con l'attività istruttoria sui fatti oggetto di Segnalazione compiendo tutti gli atti, i procedimenti e gli accertamenti necessari e finalizzati a verificare la veridicità dei fatti oggetto della Segnalazione, nel rispetto dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura.

A tale scopo egli, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) verifica se a presidio del rischio della Violazione oggetto della Segnalazione, la Società ha adottato previe adeguate Procedure;
b) se lo reputa necessario od opportuno, richiede e riceve ulteriori informazioni, chiarimenti, e/o l'esibizione di atti e documenti al Segnalante – qualora noto – ovvero ad altri soggetti (es. responsabili di funzione o a qualunque altro soggetto interno o esterno), in possesso di informazioni utili per l'istruttoria, in particolare, ragionevolmente concernenti i processi a rischio di Violazione;
c) ha accesso diretto e tempestivo all'organo amministrativo e agli organi di controllo della Società (es. Collegio Sindacale. Società di revisione o revisori dei conti, Data Protection Officer se designato, ecc.);
d) ove reputato necessario, può delegare per iscritto ad uno o più soggetti (interni/esterni) dotati di adeguate competenze lo svolgimento dei compiti istruttori sub a-b-c) suddetti - nei limiti dei poteri spettanti al delegato come da sistema di deleghe aziendale vigente (la "Delega Istruttoria") e previo

impegno del delegato al rispetto della presente Procedura. In tal caso il Gestore/Comitato Segnalazioni delegante conserva in capo a sé stesso il potere di

a. valutazione degli esiti dell'istruttoria e decisione finale circa la fondatezza nel merito della Segnalazione, nonché
b. valutazione, per quanto possibile in base agli esti dell'istruttoria, circa l'eventuale configurabilità di un dolo o colpa grave in capo al Segnalante e/o agli eventuali Persone Coinvolte (intendendosi tale valutazione sub ii) quale parere non vincolante destinato alla funzione o organo competente alla gestione del procedimento disciplinare o sanzionatorio nei confronti del Segnalante o della Persona Coinvolta).

4.6.3 OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE

Il personale e ogni altro referente interno e/o esterno della Società è tenuto a collaborare lealmente e con la massima diligenza all'attività istruttoria svolta da parte del Gestore/Comitato Segnalazioni.

4.6.4 DIRITTI DELLA PERSONA COINVOLTA

Nel corso dell'indagine, la Persona Coinvolta deve essere informata della Segnalazione con un breve resoconto degli atti o delle omissioni che le vengono attribuiti e ha diritto di essere ascoltata in qualsiasi momento.
Tale comunicazione deve avvenire nei tempi e nei modi ritenuti opportuni dal Gestore/Comitato Segnalazioni, secondo prudente discrezionalità, per garantire il corretto svolgimento dell'indagine.
Queste informazioni possono essere non fornite durante l'audizione della Persona Coinvolta, se si ritiene che la loro preventiva comunicazione possa facilitare l'occultamento, la distruzione o l'alterazione delle prove.
Fatto salvo il diritto di presentare denunce scritte, l'indagine comprende, ove possibile, un colloquio con la Persona Coinvolta, nel quale, sempre nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, essa è invitata a spiegare la propria versione dei fatti e a fornire le prove che ritiene appropriate e pertinenti.
Al fine di garantire il diritto di difesa della Persona Coinvolta, questa avrà accesso al fascicolo (senza rivelare informazioni che potrebbero identificare la persona segnalata) e potrà essere ascoltata in qualsiasi momento. Deve inoltre essere informata della possibilità di essere assistita da un avvocato.
Inoltre, l'investigatore deve ascoltare tutte le persone interessate e gli eventuali testimoni e deve svolgere tutte le procedure che ritiene necessarie (esame della documentazione, acquisizione di informazioni da fonti esterne, ecc.). L'intervento dei testimoni e delle persone interessate sarà strettamente confidenziale.
L'investigatore può inoltre ottenere tutte le informazioni e la documentazione che ritiene opportune da qualsiasi area o reparto dell'organizzazione per corroborare l'indagine.
Di tutti gli atti istruttori e, in particolare, delle spiegazioni o dichiarazioni fornite dalle persone che sono intervenute nel procedimento di istruttoria della Segnalazione, viene redatto un verbale scritto (a condizione che sia stato ottenuto il consenso preventivo delle stesse), che viene debitamente firmato dalla Persone Coinvolta al fine di certificarne il contenuto e la conformità alle loro dichiarazioni.
Nel caso in cui la presenza della Persona Coinvolta durante il periodo di indagine possa compromettere lo svolgimento dell'indagine o la rigorosa osservanza dei principi guida della procedura stabiliti nella presente

Procedura, alla Persona Coinvolta può essere concesso, su proposta dell'investigatore e da parte della Funzione aziendale competente, un congedo retribuito dal lavoro, senza perdita di retribuzione, al fine di garantire che le attività investigative necessarie possano essere svolte senza interferenze che potrebbero essere dannose per la persona indagata. I permessi retribuiti saranno concessi per il tempo necessario a svolgere le attività investigative, ma non potranno in alcun caso estendersi oltre la durata del processo investigativo.
Se il Gestore/Comitato Segnalazioni lo ritiene opportuno, è consentita la presenza di consulenti legali esterni alle udienze e/o alle dichiarazioni delle parti interessate, degli interessati, dei testimoni, ecc.

4.6.5 DECISIONE DELLA SEGNALAZIONE

Al termine di tutte le azioni investigative, il Gestore/Comitato Segnalazioni prepara e inserisce nel Portale una relazione contenente almeno i seguenti contenuti (la "Relazione d'indagine"):

- Una dichiarazione dei fatti riportati (informazioni descrittive sulla Segnalazione) insieme al codice di identificazione della segnalazione e alla data di registrazione.
- Le azioni svolte per verificare la plausibilità dei fatti.
- Le conclusioni raggiunte nell'indagine e la valutazione del procedimento e delle prove a sostegno.
- Le azioni intraprese (se del caso).

4.7 Azioni conseguenti alla Segnalazione

Dopo l'emissione della Relazione dell'Indagine, il Gestore/Comitato Segnalazioni prende una delle seguenti decisioni.

4.7.1 INFONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE CON DOLO O COLPA GRAVE

In tal caso, il Gestore/Comitato Segnalazioni rigetta la segnalazione e procede all'archiviazione tramite il Portale.
Qualora il Gestore/Comitato Segnalazioni riscontri elementi tali da far emergere, secondo il suo prudente giudizio, la mala fede o colpa grave del Segnalante, lo comunica per iscritto:

- al Segnalante;
- alla Persona Coinvolta; e
- al Responsabile di area funzionale di appartenenza del Segnalante, nonché alla Funzione HR, per la valutazione circa l'applicazione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei confronti del Segnalante.

La comunicazione può contenere, se del caso, le relative proposte di azione e/o proposta di provvedimenti disciplinari.

4.7.2 SEGNALAZIONE CONFERMATA DALL'INDAGINE

Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti, il Gestore/Comitato Segnalazioni riscontri che i fatti oggetto di Segnalazione sono fondati nel merito, emette una decisione documentata di accoglimento della stessa.

La comunicazione può contenere, se del caso, le relative proposte di azione e/o proposta di provvedimenti disciplinari nei confronti di qualsiasi Persona Coinvolta.
La decisione deve essere comunicata, senza ritardo:

a) al Segnalante, a meno che il Segnalante non vi abbia rinunciato o la comunicazione sia anonima; nel caso di Segnalante esterno, la comunicazione deve essere inviata:
    - al legale rappresentante pro-tempore dell'organizzazione terza cui lo stesso Segnalante appartiene (o, se i Gestori della segnalazione ritengono che lo stesso si trovi in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Violazione decisa, al Responsabile della diversa area funzionale dell'organizzazione terza che appaia competente a ricevere tale comunicazione) e
    - al Responsabile dell'area funzionale interna che intrattiene rapporti contrattuali con tale organizzazione terza;
b) al Segnalato;
c) al Responsabile dell'area funzionale colpita dalla Violazione, per la valutazione e attuazione delle opportune azioni di remediation;
d) alla Funzione Delegata, per la valutazione e attuazione delle possibili sanzioni disciplinari conseguenti;
e) al Consiglio di Amministrazione che ha approvato la presente Procedura,
f) ai membri del Collegio Sindacale.

La suddetta comunicazione potrà essere ritardata nel caso in cui, a giudizio del Gestore/Comitato Segnalazioni, essa possa ostacolare indagini o procedimenti giudiziari ulteriori (es. amministrativi, penali) per la tutela dei diritti della Società e/o di terzi, dopo lo svolgimento dell'istruttoria.

4.7.3 NUOVE VIOLAZIONI

Se a seguito dell'indagine si scoprono altri fatti che potrebbero costituire nuove irregolarità presumibilmente commesse dalla stessa persona o da persone diverse da quelle oggetto di indagine, il Gestore/Comitato Segnalazioni provvede d'ufficio all'apertura di un nuovo fascicolo (nel quale caso il relativo sèguito avrà luogo al di fuori della presente Procedura) o, se è collegato a quanto indagato nel fascicolo in corso, all'estensione del fascicolo d'indagine, se lo ritiene più opportuno (in tal caso il relativo sèguito avrà luogo in conformità alla presente Procedura esclusivamente ove ciò appaia necessario per una trattazione unitaria della materia).

4.7.4 PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, CIVILE O PENALE

Il Gestore/Comitato Segnalazioni, nel caso ritenga che se, pur non essendoci un'indicazione iniziale che i fatti possano costituire un reato (con possibilità di denuncia penale alla Procura della Repubblica), o che comunque esistano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo o civile, questa indicazione risulta dal corso delle indagini,

a) se già competente in base al sistema di deleghe aziendali, provvede ad avviare in autonomia una tale azione contro qualsiasi Persona Coinvolta e/o ulteriore terzo soggetto responsabile, altrimenti

b) ne informa un soggetto interno competente che valuta se avviare l'azione suddetta in base al sistema di deleghe in vigore (salvo quest'ultimo soggetto si trovi in conflitto di interesse in relazione alla segnalazione, nel qual caso il Gestore/Comitato Segnalazioni si consulterà con la Funzione Delegata per individuare la Funzione o la persona più idonea a ricevere e attuare la richiesta di avviare il procedimento amministrativo, civile o penale suddetto, la quale non si trovi a propria volta in conflitto di interesse).

Il Gestore/Comitato Segnalazioni deve trasmettere immediatamente le informazioni al CdA (purché non in conflitto di interesse, nel qual caso la trasmissione avviene direttamente al diverso organo competente in base al sistema di deleghe aziendale) per ogni decisione circa l'eventuale immediata trasmissione:

- alla Procura della Repubblica quando i fatti possono essere sospettati di costituire un reato, o
- alla Procura europea quando i fatti riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea.

4.7.5 INOSSERVANZA DI PROCEDURE INTERNE

Nel caso in cui l'istruttoria porti a costatare (i) l'assenza o carenza di Procedure o istruzioni aziendali dirette a prevenire il rischio di Violazioni o (ii) la mancata adeguata divulgazione interna e/o esterna delle stesse Procedure e istruzioni, il Gestore/Comitato Segnalazioni segnala tali circostanze ed eventuali provvedimenti suggeriti ai responsabili funzionali delle aree alle quali si riferisce la Violazione, nonché alla Direzione di competenza, per gli opportuni rimedi.

4.7.6 SEGNALAZIONE CONFERMATA DALLE VERIFICHE EFFETTUATE, MA INDETERMINATA IN TERMINI DI DANNI SUBITI O INSUFFICIENZA DELLE PROVE RACCOLTE

In tal caso (esempi: segnalazioni apparse sui media; frodi cyber, cartelli in gare pubbliche, conflitti di interessi e altre circostanze o condotte non agevolmente rilevabili dai controlli interni, ecc.) occorre procedere a valutare ulteriori attività di investigazioni integrative, con l'indicazione delle competenze professionali necessarie (es. competenze specifiche legali o tecniche sui fatti segnalati o sui processi sottostanti).
Sulla base degli esiti di questi ulteriori accertamenti, qualora i fatti segnalati fossero confermati, si potranno percorrere la azioni di cui al punto 3.7.2.
Diversamente, vanno intraprese ulteriori azioni di tutela legale o di denuncia alle Autorità competenti per le eventuali necessarie indagini.

4.7.7 SEGNALAZIONE RELATIVA A FATTI VEROSIMILI MA NON VERIFICABILI

Anche in questi casi si possono percorrere le azioni di cui al punto 3.7.2 precedente.

4.7.8 RINVIO

Il Gestore/Comitato Segnalazioni può decidere il rinvio della comunicazione all'autorità, all'ente o all'organismo terzo ritenuto competente a trattarla (es. UIF).

Qualunque sia la decisione tra quelle di cui ai punti da 3.7.3 a 3.7.8, essa deve essere comunicata al Segnalante senza ritardo, a meno che il Segnalante non vi abbia rinunciato o la comunicazione sia anonima, nonché a tutte le altre parti interessate.

5. Conservazione

La Società conserverà tutte le Segnalazioni gestire nel database del Portale (cd “Registro delle Segnalazioni”.
Il Registro delle Segnalazioni non è pubblico, pertanto le registrazioni e i dati in esso contenuti saranno mantenuti riservati, e - con la sola eccezione di ciascun Segnalante, Persona Coinvolta, Gestore/Comitato Segnalazioni o suo delegato, ruolo Admin autorizzato, nei rispettivi limiti previsti - solo su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria competente, con ordinanza, e nell'ambito di un procedimento giudiziario e sotto la tutela di tale autorità, si può accedere a tutto o parte del suo contenuto.
Il ruolo Admin, in ogni caso, non può accedere al contenuto delle singole Segnalazioni e della loro trattazione.
Le registrazioni non saranno conservate più a lungo del necessario e, in ogni caso, per il tempo necessario a soddisfare eventuali requisiti legali applicabili in qualsiasi momento.
La Società conserverà i dati personali del Segnalante per il tempo necessario a decidere sull'opportunità di avviare un'indagine sui fatti o comportamenti segnalati e, una volta deciso, saranno cancellati dal Portale, potendo essere trattati al di fuori del Portale per indagare sui fatti per il tempo necessario a prendere una decisione.
Le Segnalazioni relative a irregolarità o altre fattispecie non qualificabili come Violazioni incluse nella presente Procedura, devono essere cancellate, salvo che un obbligo di ulteriore conservazione delle stesse derivi da altre Procedure in vigore presso la Società, nel qual caso saranno trattate nei limiti previsti dalle stesse.
Una volta conclusa l'istruttoria della Segnalazione e intraprese le opportune azioni, a seconda dei casi, i dati della Segnalazione a cui è stato dato seguito saranno debitamente bloccati per ottemperare agli obblighi di legge eventualmente applicabili in ciascun caso.
I dati personali saranno cancellati dal Portale entro un periodo massimo di tre (3) mesi dal ricevimento della comunicazione, a meno che la conservazione non sia finalizzata a lasciare prove del funzionamento del Portale, e potranno continuare a essere trattati al di fuori del Portale nel caso in cui l'indagine sulla Segnalazione non sia stata completata, per tutto il tempo necessario.
In nessun caso i dati (segnalazione, relativa documentazione) potranno essere conservati per un periodo superiore a 5 anni a decorrere dalla data della documentazione dell’esito finale della procedura di Segnalazione.
Nel caso in cui si decida di non dare Sèguito alla Segnalazione presentata, le informazioni possono essere conservate in forma anonima.

6. Tutela legale

Al Segnalante e agli altri Soggetti Tutelati sono garantite dalla Società le Tutele indicate nell'Appendice A.

7. Distribuzione

Il Gestore/Comitato Segnalazioni, tramite la Funzione HR da intendersi a tale scopo delegata ad agire a loro nome, mettono a disposizione dei destinatari della presente procedura, informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, esterne e le Divulgazioni Pubbliche, utilizzando le seguenti modalità:

- Affissione in un luogo visibile sul luogo di lavoro (bacheca aziendale),
- Pubblicazione in apposita sezione, separata e facilmente identificabile, del Sito internet della Società (il cui indirizzo URL è comunicato dalla Società ai principali destinatari, se ragionevolmente possibile),
- Messa a disposizione tramite link/icona presente nella prima pagina elettronica del Portale di Segnalazione,
- Messa a disposizione
    - a mani e/o
    - via e-mail, o
    - tramite intranet aziendale o
    - tramite altro applicativo software (es. Software di gestione del personale e/o dei cedolini o software di distribuzione delle procedure).

8. Provvedimenti disciplinari e sanzioni

La presente Procedura è una regola obbligatoria per tutti i membri della Società. La sua violazione può dar luogo - oltre alle altre responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente
a sanzioni disciplinari da parte della Società, secondo quanto previsto dalla legislazione sul lavoro e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e/o dall'eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati).

Quando si determina che il comportamento segnalato costituisce un'infrazione in materia di lavoro, la Società può adottare le misure appropriate in conformità con il regime disciplinare applicabile e, in particolare, con le disposizioni del Contratto collettivo e della normativa sul lavoro applicabile alla Società.

Nonostante l'adozione di misure disciplinari, se i fatti possono essere sospettati di costituire un reato, le relative informazioni sono immediatamente trasmesse alla Procura della Repubblica. Se i fatti riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea, la questione viene deferita alla Procura europea.
Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:
Chi:

- ostacola o tenta di ostacolare una delle persone Segnalanti o degli altri Soggetti Tutelati, in relazione a qualsiasi Segnalazione, o
- adotta un atto ritorsivo,
- viola le disposizioni in materia di riservatezza,
- non svolge attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute

commette un illecito amministrativo e, a meno che l'illecito non sia punito con una pena più severa da un'altra disposizione di legge, è punito dall'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

9. Entrata in vigore, validità

L'entrata in vigore della presente Procedura avverrà contestualmente alla data di approvazione, modifica o aggiornamento del presente documento e rimarrà in vigore fino alla sua abrogazione.

La presente Procedura sarà riesaminata periodicamente al fine di individuare eventuali punti deboli o da migliorare e di aggiornare e/o migliorare le sue disposizioni.

La presente Procedura sarà riesaminata in via straordinaria e, se del caso, modificata qualora si verifichino circostanze significative di natura legale, organizzativa o di altro tipo che ne giustifichino l'immediato adeguamento e/o aggiornamento.

10. Altro

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura, si applicano il Decreto Whistleblowing e le Linee Guida ANAC, e le ulteriori normative in essa richiamate.

Appendice A – Tutele

1. Soggetti tutelati

I Soggetti Tutelati includono,

- il Segnalante (anche anonimo, di cui si scopra l'identità in un qualsiasi momento),
- coloro che sporgono denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ad una Violazione
- coloro che effettuano un Divulgazione Pubblica, e
- le seguenti categorie di persone:
    - Facilitatori,
    - Persone del medesimo Contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una Divulgazione Pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (cugini),
    - Colleghi di lavoro della persona Segnalante, della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente,
    - Rappresentanti legali dei dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni di consulenza e sostegno del Segnalante,
    - Enti di proprietà, o che sono datori di lavoro, o che operano nel medesimo Contesto Lavorativo, delle suddette persone, oppure con le quali le suddette persone hanno qualsiasi altro tipo di rapporto in ambito lavorativo o nelle quali esse detengono una partecipazione significativa.

      A tal fine, un interesse nel capitale o nei diritti di voto connessi ad azioni o partecipazioni è considerato significativo quando, in virtù della sua proporzione, consente alla persona che lo detiene di esercitare un'influenza sulla persona giuridica in cui l'interesse è detenuto.

2. Tutele

Nel caso di Segnalazione vengono garantite a tutti i Soggetti Tutelati le seguenti inderogabili tre categorie di Tutele legali:

- MISURE DI PROTEZIONE,
- MISURE DI SOSTEGNO,
- DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

come di seguito meglio indicato.

Con riguardo, inoltre, alle sole persone Segnalanti, le Tutele si applicano anche qualora la Segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o la Divulgazione Pubblica avvenga nei seguenti casi:

a) quando il Rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;
c) dopo lo scioglimento del Rapporto giuridico, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del Rapporto giuridico.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini delle Tutele.

3. Misure di protezione[1]

Ai Soggetti Tutelati, purché in buona fede, si applicano le seguenti Misure di protezione:

- Divieto di Ritorsione,
- Protezione dalle Ritorsioni,
- Limitazioni di responsabilità,
- Rinunce e transazioni condizionate.

NB: Le Misure di protezione si applicano anche:

a) nei casi di Segnalazione o Divulgazione Pubblica anonima, se la persona Segnalante è stato successivamente identificata e ha subito Ritorsioni,
b) nei casi di Segnalazione Esterna presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea (es. Ufficio europeo per la lotta antifrode), in conformità alle condizioni relative alle Segnalazioni Esterne stesse.

3.1 Divieto di ritorsione

I Soggetti Tutelati non possono essere sottoposti a nessuna Ritorsione (divieto di atti ritorsivi). La Società si impegna a fare rispettare tassativamente tale divieto.
La «Ritorsione» va intesa estensivamente, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo;

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di demerito o referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse legittime aspettative a detta conversione;
j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

[1] La Tutela prevista per il Segnalante verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi. Il disvelamento dell'identità da parte del Segnalante potrà avvenire in qualsiasi momento anche dopo la Segnalazione, senza pregiudizio per la tutela sopra accordata.

k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l) l'inserimento in elenchi impropri (es. liste nere) sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
m) la conclusione anticipata (risoluzione) o l'annullamento del contratto per la fornitura di beni o servizi; l'introduzione di modifiche peggiorative del contratto di servizio o fornitura;
n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

3.2 Protezione dalle Ritorsioni

3.2.1 REAZIONE

Nel caso in cui un membro della Società, contravvenendo alle disposizioni della presente Procedura, compia atti ritorsivi dirette o indirette, sarà la Società stessa a prendere le misure necessarie per garantire che tali atti cessino al più presto e, se del caso, adotterà le misure disciplinari o di responsabilità necessarie contro i responsabili.

3.2.2 INVALIDITÀ DEGLI ATTI

In caso di mancata applicazione o inosservanza, anche parziale, del divieto di atti ritorsivi da parte della Società, il Soggetto Tutelato potrà invocare, anche in via cumulativa:

- La nullità ex lege degli atti di Ritorsione, nonché degli atti amministrativi volti a impedire od ostacolare la presentazione di Segnalazioni, cui consegue il ripristino della situazione precedente agli stessi.
- La reintegrazione nel posto di lavoro alle medesime condizioni ex ante, ai sensi della normativa applicabile in materia al lavoratore, qualora il Soggetto Tutelato sia stato licenziato a causa della Segnalazione.

  Esempi non esaustivi di azioni riparative:
  - Equo accesso a qualsiasi promozione e formazione eventualmente negata
  - Ritiro del contenzioso contro il Segnalante
  - Cancellazione di qualsiasi registrazione / dato / documento che potrebbe costituire un fascicolo per una lista nera o ritorsioni successive
  - Riapertura di una procedura di gara
  - Ripristino di un contratto annullato
  - Scuse
  - Riconoscimento per avere sostenuto i valori o l'interesse della Società attraverso la Segnalazione di Violazioni
  - Compensazione finanziaria per le perdite passate, presenti e future
  - Compensazione finanziaria per il dolore e la sofferenza, comprese le spese mediche
- L'eventuale risarcimento dei danni.

3.2.3 DENUNCIA ALL'ANAC

I Segnalanti possono comunicare all'ANAC le Ritorsioni che ritengono di avere subito.
Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'INL, ferma l'esclusiva competenza dell'ANAC circa la valutazione degli elementi acquisiti e l'eventuale applicazione delle Sanzioni amministrative.

3.2.4 ONERE DELLA PROVA

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni, costituenti Ritorsione vietata, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica stessa.
Grava su chi li ha posti in essere l'onere di dimostrare che essi sono motivati da ragioni debitamente giustificate ed estranee alla Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.
In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante (non anche, quindi, da altri Soggetti Tutelati), se egli ragionevolmente dimostra di aver effettuato una Segnalazione o una Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria da parte dell'accusato, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione o Divulgazione Pubblica.

3.3 Limitazioni di responsabilità

L'ente o la persona Segnalante non è penalmente perseguibile, ed è altresì esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa, nei procedimenti giudiziari, per la rivelazione o diffusione di Informazioni sulle Violazioni:

- coperte da obblighi di segreto (d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, commerciale o industriale) (es. punite dagli artt. 326, 622, 623 codice penale italiano),
- relative alla tutela del diritto d'autore,
- relative alla protezione dei dati personali (privacy),
- che offendono la reputazione della Persona Coinvolta (diffamazione), o

a condizione che, tuttavia, vi fossero fondati motivi per ritenere che la Segnalazione o Diffusione Pubblica o la denuncia delle stesse Informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione.

L'esimente penale, civile e amministrativa suddetta, tuttavia, non vale:

a) nel caso di condotte di reato che il Segnalante attui per acquisire o accedere alle Informazioni oggetto della Segnalazione.
   Es. sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico in relazione al fatto di chi ha intenzionalmente violato il sistema di posta elettronica di un collega di lavoro per procurarsi prove a sostegno della Segnalazione, e
b) per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla Divulgazione Pubblica o non strettamente necessari a rivelare la Violazione.

La Società potrà inoltre disporre nei confronti delle persone che decidono la Ritorsione l'irrogazione di Sanzioni disciplinari, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati).

3.4 Forma obbligata della rinuncia e transazione

I diritti e le Tutele previsti in favore del Segnalante non possano essere oggetto di rinuncia o transazione, integrale o parziale, che, pertanto, si intendono invalide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, c.c.

4. Misure di sostegno

Il Segnalante ha inoltre diritto alle misure di sostegno consistenti in Informazioni, assistenza e Consulenze gratuite sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona Coinvolta (c.d. Segnalato), nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
Tali misure di sostegno sono fornite dagli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC. L'elenco degli Enti del Terzo Settore è pubblicato sul sito web: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.
Tali Informazioni, assistenza e consulenza gratuite possono essere richieste in qualsiasi momento da parte del Segnalante a tali Enti del terzo Settore, anche prima della effettiva comunicazione della Segnalazione.

5. Riservatezza

5.1 Generalità

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per la finalità di dare adeguato Sèguito alle stesse.

Al Segnalante non anonimo deve essere garantita, da parte della Società, del Comitato Segnalazioni e di chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, la riservatezza circa:

- l'identità sua e dei Facilitatori (diritto alla riservatezza), durante tutto il processo di gestione della Segnalazione, verso chiunque non sia Gestore della Segnalazione o altrimenti autorizzato, e
- il contenuto della Segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il relativo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

In tutte le fasi di attività, è vietato rivelare al soggetto Segnalato e ad altri soggetti non espressamente autorizzati l'identità del Segnalante, senza il consenso espresso del Segnalante.

I Canali di Segnalazione Interna adottati dalla Società devono, pertanto, garantire la suddetta riservatezza, che si estende anche all'identità di qualsiasi altra persona interessata menzionata nella Segnalazione (es. Persona Coinvolta, testimoni, ecc.) o il cui nominativo sia individuato nel corso delle valutazioni ed indagini che seguono la stessa.
A tal proposito, inoltre, verranno sottoscritti specifici impegni di riservatezza con i soggetti incaricati della loro gestione.

5.2 Esclusione della riservatezza

L'obbligo di riservatezza non si applica nei seguenti casi:

a) quando la divulgazione dell'identità del Segnalante rappresenta un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nel contesto di indagini da parte delle Autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona Segnalata. Allo scopo, il Segnalato deve essere avvertito senza ritardo, da parte dei Gestori della Segnalazione, di una Segnalazione infondata presentata in mala fede o con colpa grave ai suoi danni per poter valutare se esercitare eventuali diritti nei confronti della persona Segnalante3; o
b) esistenza di un obbligo di comunicazione del nominativo del Segnalante all'Autorità giudiziaria (Tribunale, Procura della Repubblica), o di Polizia, o
c) eventuale rinuncia volontaria per iscritto alla riservatezza in qualsiasi momento da parte del Segnalante (per consentire al Segnalato di presentare, ove ve ne fossero gli estremi, denuncia-querela per il reato di calunnia, di diffamazione o altri reati eventualmente riscontabili nel caso concreto, e anche in considerazione del fatto che il Segnalato, in Italia, può affidare ad un legale il compito di effettuare "investigazioni difensive preventive" (ex artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p., istituti che possono servire alla persona ingiustamente accusata di un reato anche per individuare l'identità della persona che abbia effettuato una segnalazione anonima a suo carico)), o
d) qualora la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, solo in presenza del consenso espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona Segnalante.

Tali divulgazioni sono soggette alle garanzie previste dalle norme applicabili. In ogni caso, il Segnalante deve essere informato per iscritto dai Gestori della Segnalazione o dall'Autorità competente, in merito alle ragioni della rivelazione dei dati riservati prima della divulgazione della sua identità, salvo ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari (L'Autorità competente, quando informa come sopra il Segnalante, invia allo stesso una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.)
La Società, i Gestori della Segnalazione e chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, inoltre, devono tutelare l'identità delle Persone Coinvolte e delle altre persone menzionate nella Segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza previste in favore del Segnalante.

6. Presupposti delle tutele, segnalazione in mala fede o con colpa grave

Le Misure di Protezione sopra descritte si applicano qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante aveva ragionevole motivo di ritenere che le Informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate o Divulgate pubblicamente fossero vere, anche se non sono fornite prove conclusive, e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 3.3; e
b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente Procedura e dalla legge applicabile.

La Tutela dei Soggetti Tutelati sussiste anche in caso di segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate, qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione o Divulgazione pubblica, abbia avuto fondati motivi per ritenere che la Segnalazione fosse necessaria per svelare la Violazione e la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria che le Informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente procedura.
Le Tutele in favore dei Soggetti Tutelati non sono garantite, e al Segnalante è irrogata altresì una Sanzione disciplinare, allorché sia accertata, anche con sentenza di primo grado,

a) la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione in relazione ai fatti oggetto di Segnalazione, o
b) la responsabilità civile del Segnalante, per lo stesso titolo (ai sensi dell'art. 2043 del codice civile che prevede il diritto al risarcimento dei danni a favore di chiunque sia vittima di un danno extra-contrattuale provocato da terzi), nei casi di dolo o colpa grave.

Sono da considerarsi in mala fede/colpa grave (e pertanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi), le Segnalazioni effettuate con la consapevolezza dell'abuso/strumentalizzazione della procedura di Segnalazione, es. manifestamente infondate, opportunistiche e/o fatte al solo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti citati nella Segnalazione (dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, società del gruppo, ecc.).

Nell'ipotesi di Divulgazione Pubblica il Segnalante beneficia della Tutela legale se, in aggiunta alla condizione base, ricorre altresì uno dei Presupposti della Divulgazione Pubblica previsti nel Capitolo 3.3.2.2.

L'Autorità competente, quando informa come sopra il Segnalante, invia allo stesso una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.

Appendice B – Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai fini della gestione della Segnalazione deve essere effettuato a norma della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR, Provvedimenti del Garante, D.Lgs. 196/2003)[2].

Di conseguenza, chiunque sia coinvolto nella ricezione e trattazione di Segnalazioni non anonime è tenuto a rispettare tutte le politiche, le deleghe, le nomine, le autorizzazioni, le procedure, i protocolli e le istruzioni scritte di sicurezza previste dal sistema privacy della Società, ferme restando le ulteriori regole previste dalla presente procedura.

I dati personali che appaiano non ragionevolmente pertinenti e utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se ricevuti o raccolti accidentalmente, devono essere prontamente cancellati da parte dei Gestori della Segnalazione competenti rispetto alla Violazione.

Allo stesso modo, saranno cancellati i dati personali eventualmente segnalati e riferiti a comportamenti non compresi nell'ambito di applicazione della legge e/o della presente Procedura.

Se le informazioni ricevute contengono dati personali compresi nelle categorie speciali di dati di cui all'art. 9 del GDPR, saranno cancellate immediatamente, senza essere registrate ed elaborate.

Se si stabilisce che le informazioni fornite o parte di esse non sono veritiere, devono essere immediatamente cancellate non appena tale circostanza emerge, a meno che la mancanza di veridicità possa costituire un reato, nel quale caso le informazioni saranno conservate per il tempo necessario durante il procedimento legale.

I trattamenti suddetti devono essere effettuati dalla Società (titolare del trattamento) nel rispetto dei princìpi generali di cui agli articoli 5[3] e 25[4] del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

---

[2] E, da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, della Direttiva (UE) 2016/680.

[3] Art. 5 GDPR: I dati personali sono:
trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)

[4] Art. 25 GDPR: Articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita
1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.
2. Il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

Il Gestore/Comitato Segnalazioni, in coordinamento con la Funzione IT, la Funzione Privacy e la Funzione Delegata:

- definisce, tramite la presente procedura e gli allegati alla stessa, il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni Interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati,
- provvede all'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) effettuata dalla stessa Funzione Privacy, e
- disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società ai sensi dell'art. 28 del GDPR (nomine Responsabili esterni, es. Gestori esterni della Segnalazione designati da parte della Società, terzi gestori tecnici del Portale);
- provvede a fornire, e/o individua le eventuali diverse Funzioni aziendali incaricate di fornire, al Segnalante, alle Persone Coinvolte e alle altre categorie di persone interessate rilevanti, idonee informazioni relative al trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR), conformi ai testi approvati dall'organo amministrativo competente della Società.

L'accesso ai dati personali contenuti nel Portale sarà limitato, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, esclusivamente a:

a) i System Managers (Admin) che lo gestiscono direttamente, nei limiti dei privilegi allo stesso attribuiti.
b) I Case Manager designati in base alla presente Procedura, e, su autorizzazione degli stessi, i consulenti esterni delegati nell'indagine, con i quali verranno sottoscritti previ accordi di riservatezza.
c) Gli incaricati del trattamento eventualmente nominati e/o i responsabili esterni eventualmente designati dalla Società.

Le misure di sicurezza applicate al Portale sono illustrate nel documento obbligatorio di DPIA
redatto dalla Società nonché negli ulteriori documenti di volta in volta menzionati nel medesimo.

L'Informativa Privacy Whistleblowing deve essere messa a disposizione degli Interessati, a cura del Gestore della Segnalazione competente, con le seguenti principali modalità:

- tramite apposito link/ipertesto visionabile nella landing page del Portale;
- mediante consegna a mani, o come allegato ad una chat tramite videoconferenza, alla prima occasione utile, nel caso di incontro personale con il Segnalante che non abbia usato il Portale per la Segnalazione;
- nel caso in cui il primo contatto con l'interessato avvenga via telefono: mediante avviso verbale circa la disponibilità dell'Informativa Privacy nella landing page del Portale e/o nella separata sezione "whistleblowing" nel footer del sito web della Società.